

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

 *Consiglio Regionale del Veneto*

U del 19/04/2017 Prot.: 0009514 Titolario 2.6
CRV CRV spc-UPA

9516

Al Signor Presidente
della TERZA Commissione Consiliare

Al Signor Presidente
della PRIMA Commissione Consiliare

Al Signor Presidente
della Giunta regionale

e, p.c.

Ai Signori Presidenti
delle Commissioni Consiliari

Ai Signori Presidenti
dei Gruppi Consiliari

Al Signor Assessore
delegato per i rapporti tra il
Consiglio e la Giunta regionale

Al Signor Segretario generale
della programmazione

Loro sedi

oggetto: Progetto di legge n. 238
Proposta di legge di iniziativa del Consigliere Sergio Berlatto
relativa a: "INTERVENTI A FAVORE DEGLI AGENTI E
RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO".

Ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto e degli articoli 44 e 61 del Regolamento del Consiglio regionale, trasmetto il progetto di legge indicato in oggetto.

La Terza Commissione consiliare presenterà la propria relazione al Consiglio entro i termini previsti dall'articolo 42 del Regolamento.

La Prima Commissione consiliare, ai sensi e nei termini dell'articolo 66 del Regolamento esprimerà il parere obbligatorio di sua competenza alla Commissione consiliare referente, trasmettendolo per conoscenza a questa Presidenza.

SERVIZIO ATTIVITÀ
E RAPPORTI
ISTITUZIONALI

Unità atti
istituzionali

San Marco 2322
Palazzo Ferro Fini
30124 Venezia

+39 041 2701233 *tel*
+39 041 2701271 *fax*
uai@consiglioveneto.it
www.consiglioveneto.it



X LEGISLATURA

Ove altre Commissioni dovessero rilevare nel progetto di legge di cui trattasi, aspetti ritenuti afferenti anche alla propria competenza e ritenessero pertanto di esprimere su questi proprio parere, ne formuleranno istanza ai sensi dell'articolo 51 comma 3.

La Commissione referente ha facoltà di acquisire ove ritenuto utile, il parere di altra Commissione per gli aspetti che rientrano nella competenza di questa, ai sensi e nei termini di cui all'articolo 51 comma 2 e comma 4 del Regolamento ed è tenuta ad acquisire il parere obbligatorio della Prima Commissione da esprimersi nelle forme e nei termini di cui all'articolo 66 per le modificazioni apportate, prima del voto finale, al progetto di legge, ove queste ineriscano alla compatibilità dei progetti con il diritto della Unione europea e con gli obblighi da essa derivanti o comunque implicino entrate e spese.

Si invita infine il Presidente della Giunta regionale a trasmettere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, la scheda di analisi economico-finanziaria nei termini previsti nello stesso articolo.

Cordiali saluti.


IL PRESIDENTE

(*Roberto Ciambetti*)

Consiglio Regionale del Veneto
Il Vicepresidente



SERVIZIO ATTIVITÀ E RAPPORTI ISTITUZIONALI
il dirigente capo
Alessandro Rota



IL SEGRETARIO GENERALE
(*dott. Roberto Valente*)





CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 238

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa del Consigliere Berlato

**INTERVENTI A FAVORE DEGLI AGENTI E RAPPRESENTANTI DI
COMMERCIO**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 13 aprile 2017.

INTERVENTI A FAVORE DEGLI AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO

Relazione:

Gli agenti ed i rappresentanti di commercio costituiscono parte propulsiva dell'imprenditorialità regionale; la loro intensa opera provoca l'incontro di domanda ed offerta di prodotti da parte degli operatori economici nazionali e locali.

La situazione particolare di questi soggetti perciò si impone all'attenzione delle istituzioni ed in particolare sollecita un intervento regionale di sostegno.

L'agente e il rappresentante di commercio persona fisica può contare solo sulla propria iniziativa; nel contempo, essendo legato al preponente da un rapporto tanto stretto e condizionante da poter essere avvicinato a quello di lavoro dipendente, non gode però di quelle provvidenze che l'ordinamento prevede per i lavoratori subordinati in caso di malattia, sospensione od interruzione del rapporto di lavoro.

Inoltre, gli interventi assicurativi od assistenziali Enasarco sono limitati e lasciano scoperte molte situazioni socialmente rilevanti.

È opportuno, dunque, l'istituzione di un fondo di solidarietà che intervenga per sostenere coloro che si trovino temporaneamente in situazioni economiche critiche per malattia o per cessazione del rapporto con l'azienda, quando queste eventualità si verificano in una fase cruciale della vita lavorativa, quando cioè l'agente non sia più giovane, ma ancora lontano dall'età pensionabile.

Si impone perciò, un intervento generalizzato nella prima ipotesi contemplata ed uno più specifico nella seconda, per consentire all'agente di affrontare i tempi fisiologicamente più lunghi necessari per il reperimento di un nuovo contratto di collaborazione.

Nella forte spinta della globalizzazione, inoltre, agli agenti di commercio per poter essere competitivi, si trovano a dover rispondere alle aziende mandanti con nuova maggiore competenza linguistica e a dover innovarsi con le nuove tecniche del marketing e della comunicazione.

È opportuno, inoltre, viste le crescenti difficoltà che gli agenti di commercio incontrano nel reperimento di permessi di entrata e di sosta delle auto nei centri urbani, coordinare Province e Comuni del Veneto per garantire libero accesso alle zone soggette a limitazione della circolazione.

Il progetto di legge che si propone può quindi costituire un primo e significativo intervento per venir incontro a queste esigenze.

In prima applicazione la legge troverà finanziamento per l'esercizio 2017 per un ammontare di euro 500.000,00 allocate sulla Missione e Programma afferente lo Sviluppo economico e la competitività.

INTERVENTI A FAVORE DEGLI AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO

Art. 1 - Finalità.

1. La Regione Veneto, nell'ambito delle proprie competenze ed iniziative in materia di promozione e sostegno del lavoro autonomo, interviene a favore degli agenti e rappresentanti di commercio, che si trovino, anche a causa del protrarsi della crisi economica, in situazioni di particolari difficoltà economico-lavorative nonché per sostenere lo sviluppo delle rispettive competenze professionali.

Art. 2 - Iniziative.

1. Per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge:

- a) è istituito il fondo speciale per l'intervento a favore degli agenti e rappresentanti di commercio di cui all'articolo 3;
- b) è istituito il fondo speciale per la assegnazione ad agenti e rappresentanti di commercio di contributi per la frequenza di percorsi di alta formazione, di cui all'articolo 4;
- c) sono promosse forme di deroga alle limitazioni che gli agenti e rappresentanti di commercio incontrano nella loro attività per effetto delle diverse normative che i Comuni del Veneto adottano in materia di circolazione nei centri urbani.

Art. 3 - Beneficiari del fondo speciale per l'intervento a favore degli agenti di commercio.

1. Possono accedere al contributo del Fondo, nei modi e nei termini previsti dalla presente legge, coloro che svolgono l'attività di agente o rappresentante di commercio in forma individuale o in qualità di soci illimitatamente responsabili di società di persone o di società di capitali aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività di agenzia, iscritti all'ENASARCO, residenti, e qualora costituiti in forma societaria, aventi sede legale od operativa nel territorio regionale, e che non ricevono nel periodo di malattia o di impossibilità temporanea lavorativa alcuna copertura assicurativa o altro emolumento o contribuzione a carattere previdenziale.

2. Sono esclusi dal beneficio coloro il cui reddito familiare complessivo lordo ISEE, con ciò intendendosi, ai fini di cui alla presente legge, la somma dei redditi dichiarati dai componenti del nucleo familiare del richiedente quali risultano dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata prima della domanda di contributo, sia superiore a euro 30 mila annui.

Art. 4 - Beneficiari del fondo speciale per interventi di alta formazione.

1. Possono accedere al contributo del Fondo per interventi di alta formazione, nei modi e nei termini previsti dalla presente legge, gli agenti e rappresentanti di commercio, di cui all'articolo 3 comma 1, residenti nel territorio regionale, iscritti all'ENASARCO e che non beneficiano di altra provvidenza per lo stesso intervento.

Art. 5 - Tipologie di intervento.

1. Sono ammessi a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 3 i seguenti interventi:

a) concessione di contributi per concorso nella prosecuzione volontaria del versamento dei contributi a fronte di periodi di discontinuità contributiva per scioglimento del contratto di agenzia o rappresentanza, ove siano decorsi centottanta giorni dalla cessazione, senza ricostituzione, del rapporto;

b) concessione di contributi per concorrere nelle spese per la stipula di polizze per la copertura di eventi di malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, congedi parentali.

2. Sono ammessi a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 4 interventi di concessione di contributo in forma di borsa di studio per un ammontare non superiore a euro 1.000,00/anno per spese sostenute per il conseguimento della laurea triennale o magistrale in scienze della comunicazione o della laurea triennale o magistrale in economia e commercio.

3. Gli interventi di cui al comma 2 non sono fra loro cumulabili in capo allo stesso beneficiario.

Art. 6 - Disposizioni di attuazione.

1. La Giunta regionale definisce, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, e a seguire a cadenza annuale entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge di bilancio, il riparto delle risorse fra le diverse iniziative di cui alla presente legge, nonché le modalità per l'accesso ai fondi di cui agli articoli 3 e 4 e per la erogazione dei relativi contributi, nonché per la presentazione delle domande e la relativa documentazione.

Art. 7 - Accesso ai centri abitati.

1. La Giunta regionale promuove nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e successive modificazioni, accordi fra i Comuni del Veneto per un esercizio coordinato delle rispettive competenze in materia, al fine di agevolare la circolazione e la sosta nei centri abitati dei veicoli utilizzati dagli agenti e dai rappresentanti di commercio nell'esercizio della propria attività.

Art. 8 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri correnti derivanti dalla presente legge e quantificati in euro 500.000,00 per l'esercizio 2017, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 14 "Sviluppo economico e Competitività", Programma 07 "Industria, PMI ed Artigianato", Titolo I "Spese correnti" del bilancio di previsione 2017-2019 con contestuale riduzione di pari ammontare delle risorse relative alla legge regionale 27 aprile 2015, n. 6, articolo 50 "Interventi a sostegno dello sviluppo del sistema produttivo regionale" allocate nella Missione "Sviluppo economico e Competitività", Programma 03 "Ricerca ed Innovazione".

2. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione".

INDICE

Art. 1 - Finalità.....	3
Art. 2 - Iniziative.....	3
Art. 3 - Beneficiari del fondo speciale per l'intervento a favore degli agenti di commercio.....	3
Art. 4 - Beneficiari del fondo speciale per interventi di alta formazione.	3
Art. 5 - Tipologie di intervento.....	3
Art. 6 - Disposizioni di attuazione.....	4
Art. 7 - Accesso ai centri abitati.	4
Art. 8 - Norma finanziaria.....	4

PARTE NOTIZIALE
(aggiornata alla data di presentazione del progetto)

Nota all'articolo 7

Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285(1) (2).
NUOVO CODICE DELLA STRADA. (3) (4) (5)

Art. 7 *Regolamentazione della circolazione nei centri abitati*

In vigore dal 1 gennaio 2014

1. Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco:

- a) adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1, 2 e 4;
- b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, conformemente alle direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (6), sentiti, per le rispettive competenze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio (7) ed il Ministro per i beni culturali e ambientali;
- c) stabilire la precedenza su determinate strade o tratti di strade, ovvero in una determinata intersezione, in relazione alla classificazione di cui all'art. 2, e, quando la intensità o la sicurezza del traffico lo richiedano, prescrivere ai conducenti, prima di immettersi su una determinata strada, l'obbligo di arrestarsi all'intersezione e di dare la precedenza a chi circola su quest'ultima (8);
- d) riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, dei vigili del fuoco, dei servizi di soccorso, nonché di quelli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, munite del contrassegno speciale, ovvero a servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea;
- e) stabilire aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli;
- f) stabilire, previa deliberazione della Giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformità alle direttive del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (9), di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le aree urbane;
- g) prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli utilizzati per il carico e lo scarico di cose;
- h) istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan di cui all'art. 185;
- i) riservare strade alla circolazione dei veicoli adibiti a servizi pubblici di trasporto, al fine di favorire la mobilità urbana.

2. I divieti di sosta si intendono imposti dalle ore 8 alle ore 20, salvo che sia diversamente indicato nel relativo segnale.

3. Per i tratti di strade non comunali che attraversano centri abitati, i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1 e 2, sono di competenza del prefetto e quelli indicati nello stesso articolo, comma 4, lettera a), sono di competenza dell'ente proprietario della strada. I provvedimenti indicati nello stesso comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) sono di competenza del comune, che li adotta sentito il parere dell'ente proprietario della strada (10).
4. Nel caso di sospensione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o di sicurezza della circolazione o per esigenze di carattere militare, ovvero laddove siano stati stabiliti obblighi, divieti o limitazioni di carattere temporaneo o permanente, possono essere accordati, per accertate necessità, permessi subordinati a speciali condizioni e cautele. Nei casi in cui sia stata vietata o limitata la sosta, possono essere accordati permessi subordinati a speciali condizioni e cautele ai veicoli riservati a servizi di polizia e a quelli utilizzati dagli esercenti la professione sanitaria nell'espletamento delle proprie mansioni, nonché dalle persone con limitata o impedita capacità motoria, muniti del contrassegno speciale.
5. Le caratteristiche, le modalità costruttive, la procedura di omologazione e i criteri di installazione e di manutenzione dei dispositivi di controllo di durata della sosta sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (40).
6. Le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori della carreggiata e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico (11).
7. I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti proprietari della strada, sono destinati alla installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento nonché a interventi per il finanziamento del trasporto pubblico locale e per migliorare la mobilità urbana. (12)
8. Qualora il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l'installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell'art. 3 "area pedonale" e "zona a traffico limitato", nonché per quelle definite "A" dall'art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla Giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico (13).
9. I comuni, con deliberazione della Giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorché di modifica o integrazione della deliberazione della Giunta. Analogamente i comuni provvedono a delimitare altre zone di rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico, di cui al secondo periodo del comma 8. I comuni possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all'interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma. Con direttiva emanata dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale entro un anno dall'entrata in

vigore del presente codice, sono individuate le tipologie dei comuni che possono avvalersi di tale facoltà, nonché le modalità di riscossione del pagamento e le categorie dei veicoli esentati (14).

10. Le zone di cui ai commi 8 e 9, sono indicate mediante appositi segnali.

11. Nell'ambito delle zone di cui ai commi 8 e 9 e delle altre zone di particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono condizioni ed esigenze analoghe a quelle previste nei medesimi commi, i comuni hanno facoltà di riservare, con ordinanza del sindaco, superfici o spazi di sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona, a titolo gratuito od oneroso.

12. Per le città metropolitane le competenze della Giunta e del sindaco previste dal presente articolo sono esercitate rispettivamente dalla Giunta metropolitana e dal sindaco metropolitano.

13. Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di sospensione o divieto della circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85 (15) ad euro 338 (15) (16) .

13-bis. Chiunque, in violazione delle limitazioni previste ai sensi della lettera b) del comma 1, circola con veicoli appartenenti, relativamente alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle prescritte, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 164 (17) ad euro 664 (17) e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. (18)

14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti o limitazioni previsti nel presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 (15) ad euro 169 (15). La violazione del divieto di circolazione nelle corsie riservate ai mezzi pubblici di trasporto, nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 81 (19) ad euro 326 (19). (20)

15. Nei casi di sosta vietata, in cui la violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per ogni periodo di ventiquattro ore, per il quale si protrae la violazione. Se si tratta di sosta limitata o regolamentata, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 25 (15) ad euro 100 (15) e la sanzione stessa è applicata per ogni periodo per il quale si protrae la violazione (21).

15-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare abusivamente l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 772 (22) ad euro 3.104 (22). Se nell'attività sono impiegati minori la somma è raddoppiata. Si applica, in ogni caso, la sanzione accessoria della confisca delle somme percepite, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. (23)

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 maggio 1992, n. 114, S.O.

(2) Per la delega ad emanare disposizioni integrative e correttive del presente decreto, vedi l'art. 1, L. 22 marzo 2001, n. 85.

(3) Le denominazioni degli uffici e delle strutture ministeriali contenute nel presente decreto sono state aggiornate ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9. Laddove nel presente testo era prevista

l'emanazione di provvedimenti di concerto tra due o più ministeri e, in seguito alla ridenominazione degli stessi, disposta dal suddetto articolo 17, le competenze sono confluite in un unico ministero, si è provveduto, ove necessario e possibile, agli opportuni aggiustamenti lessicali.

(4) Il regolamento di esecuzione del presente provvedimento è stato emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

(5) A norma dell'art. 10, comma 6, D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558, i richiami alle "sezioni", al "registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione" nonché al "registro di cui all'articolo 2", contenuti nel presente decreto e nelle relative norme attuative, devono intendersi riferiti, per le attività di autoriparazione, al "registro delle imprese" e nel caso di impresa artigiana, all'albo delle imprese artigiane".

(6) A norma dell'art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "Ministro dei lavori pubblici" è sostituita dalla seguente: "Ministro delle infrastrutture e dei trasporti" e la denominazione "Ministro per i problemi delle aree urbane" è sostituita dalla seguente: "Ministro delle infrastrutture e dei trasporti".

(7) A norma dell'art. 17, comma 1, lett. g), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "Ministro dell'ambiente" è sostituita dalla seguente: "Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio".

(8) Lettera così corretta da Comunicato 13 febbraio 1993, pubblicato nella G.U. 13 febbraio 1993, n. 36.

(9) A norma dell'art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, a decorrere dal 30 giugno 2003, la denominazione "Ministero dei lavori pubblici" è sostituita dalla seguente: "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti".

(10) Comma così modificato dall'art. 5, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(11) Comma così modificato dall'art. 5, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(12) Comma così modificato dall'art. 5, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993 e, successivamente, dall'art. 1, comma 451, L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

(13) Comma così modificato dall'art. 5, comma 1, lett. d), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(14) Comma così modificato dall'art. 5, comma 1, lett. e), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(15) Importo elevato dall'art. unico, D.M. 4 gennaio 1995, dall'art. unico, D.M. 20 dicembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall'art. unico, D.M. 22 dicembre 1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dall'art. unico, D.M. 29 dicembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall'art. 1, D.M. 24 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003, aggiornato dall'art. 1, D.M. 22 dicembre 2004, arrotondato all'unità di euro dall'art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall'art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall'art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall'art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall'art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall'art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015. Infine, la misura dell'importo è stata confermata, a decorrere dal 1°

gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016.

(16) Comma così modificato dall'art. 5, comma 1, lett. f), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(17) Importo escluso dall'adeguamento previsto dall' art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, ai sensi dell' art. 1, comma 2, del medesimo D.M. 22 dicembre 2010. Successivamente, il presente importo è stato aggiornato dall'art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e dall' art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015. Infine il presente importo è stato così aggiornato dall'art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017.

(18) Comma inserito dall'art. 2, comma 1, L. 29 luglio 2010, n. 120.

(19) Importo arrotondato all'unità di euro dall' art. 195, comma 3-bis del presente codice, a decorrere dal 1° gennaio 2005, aggiornato dall' art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall' art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall'art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e dall'art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall' art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015. Infine la misura dell'importo è stata confermata, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016.

(20) Comma così modificato dall'art. 5, comma 1, lett. g), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993 e, successivamente, dall'art. 02, comma 1, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214.

(21) Comma aggiunto dall'art. 5, comma 1, lett. g), D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, a decorrere dal 1° ottobre 1993.

(22) Importo aggiornato dall'art. 1, comma 1, D.M. 29 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall'art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall'art. 1, comma 1, D.M. 22 dicembre 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall'art. 1, comma 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e dall'art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015. Successivamente, il presente importo è stato così aggiornato dall'art. 1, comma 1, D.M. 20 dicembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017.

(23) Comma aggiunto dall'art. 02, comma 2, D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214.

Nota all'articolo 8

Legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 (BUR n. 109/2001)

ORDINAMENTO DEL BILANCIO E DELLA CONTABILITÀ DELLA REGIONE (1) (2)

Art. 4 - Leggi di spesa ad effetti pluriennali.

1. Le leggi che dispongono spese sia a carattere continuativo o ricorrente, sia a carattere pluriennale determinano gli obiettivi da raggiungere (3) e le procedure da seguire.
2. Le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio. (4)
- 2 bis. Le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano l'ammontare complessivo della spesa, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi. La legge di stabilità regionale può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione e per gli esercizi successivi, nei limiti dell'autorizzazione complessiva di spesa. (5)
3. Le leggi che autorizzano l'erogazione di contributi in più annualità indicano il numero complessivo delle annualità e l'importo massimo delle obbligazioni pluriennali che possono essere assunte per ciascun anno di validità della legge stessa.
4. L'importo massimo delle obbligazioni pluriennali di cui al comma 3 è definitivamente rideterminato in misura pari al totale degli impegni definiti in chiusura dell'esercizio successivo a quello di prima iscrizione del limite di impegno.

(1) Con legge regionale 24 febbraio 2012, n. 10 recante "Regionalizzazione del patto di stabilità interna" è stata definita a decorrere dall'anno 2012, per gli enti locali del Veneto, la disciplina del patto di stabilità interno affidando alla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, e con il coinvolgimento delle autonomie locali nelle forme previste dall'articolo 3, le relative modalità attuative nel rispetto dei principi indicati all'articolo 2.

(2) Ai sensi del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 44 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 2015 e ulteriori disposizioni in materia di contabilità regionale" "Nelle more del riordino della normativa regionale in materia di programmazione, bilancio e contabilità, le disposizioni previste dalla legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" continuano a trovare applicazione per quanto compatibili con quelle di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42".

(3) Comma così modificato da comma 2 art. 2 legge regionale 30 dicembre 2014, n. 44 che ha soppresso le parole "l'entità della spesa per ciascun esercizio di riferimento del bilancio pluriennale".

(4) Comma così sostituito da comma 3 art. 2 legge regionale 30 dicembre 2014, n. 44.

(5) Comma così inserito da comma 4 art. 2 legge regionale 30 dicembre 2014, n. 44.